

STATUTO




A.V.I.D. I FIORELLINI Onlus - Mirano

Associazione Volontari Inserimento Disabili

Codice Fiscale: 900 111 50 274
Sede Legale: Scaltenigo di Mirano
Via Ballò, 4 - Tel./ fax 041 57 03 112

0 8 MAR. 2010
REGISTRATO IL _____
AGENZIA DELLE ENTRATE VENEZIA 2
AL n. 2929 71 ME Privati



L'ADDETTO
Paolo BOZZO

STATUTO

Art. 1 – denominazione e sede

E' costituita l'organizzazione di volontariato, denominata "ASSOCIAZIONE VOLONTARI INSERIMENTO DISABILI - I FIORELLINI ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE" in breve denominata anche come "A.V.I.D. - I FIORELLINI Onlus" di Mirano assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale. L'organizzazione ha sede legale e operativa in Mirano (Venezia) Via Ballò nr. 4 30035. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 – statuto

L'organizzazione di volontariato "A.V.I.D. - I FIORELLINI Onlus" è una libera associazione senza scopo di lucro ed è disciplinata dal presente statuto, agisce nei limiti della legge n. 266 del 11 agosto 1991, delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 – efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Art. 4 – interpretazione dello statuto

lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle pre leggi al codice civile.

Art. 5 – finalità

L'organizzazione di volontariato "A.V.I.D. - I FIORELLINI Onlus" non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale, civile, culturale a favore dei disabili.

La specifica finalità dell'organizzazione di volontariato "A.V.I.D. - I FIORELLINI Onlus" è quella della assistenza personale e domiciliare a singole persone o gruppi portatori di handicap al fine di ridurre i disagi dei singoli e favorire il loro inserimento nella vita sociale delle comunità in cui vivono.

A tal fine l'associazione organizzerà attività culturali, ricreative, motorie, lavorative, associative atte a facilitare l'inserimento sociale e la maturazione dei singoli.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a essa strettamente connesse e di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative alle stesse.

L'organizzazione si basa sul principio di democraticità, della elettività degli organismi della associazione, nonché sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti.

L'organizzazione di volontariato "A.V.I.D. – I FIORELLINI Onlus" opera prevalentemente nel territorio di Mirano ma può estendere la propria attività nel territorio della Regione Veneto.

Art. 6 – ammissione

Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal consiglio direttivo e ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 7 - Diritti e doveri degli aderenti

Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento
- Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali

Gli aderenti all'organizzazione hanno il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro
- Versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito, tale quota non è trasmissibile

Art. 8 - perdita della qualifica di socio

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Art. 9 - gli organi sociali

Sono organi dell'organizzazione:

- L'assemblea dei soci
- Il consiglio direttivo
- Il presidente
- Il collegio dei revisori dei conti

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 10 – assemblea

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza dal vicepresidente.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Dalle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'assemblea e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

Art. 11 - compiti dell'assemblea

L'assemblea deve:

- Approvare il conto preventivo e consuntivo
- Fissare l'importo della quota sociale annuale
- Determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione
- Approvare l'eventuale regolamento interno
- Eleggere e revocare il presidente e il consiglio direttivo
- Deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal consiglio direttivo.

Art. 12 – convocazione

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 aprile ed entro il 30 novembre per il bilancio preventivo. Negli altri casi su convocazione del presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

Art. 13 - assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 14 - assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 15 – Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da sette componenti, eletti dall'assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 3 mandati.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del consiglio direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti il consiglio. All'interno del direttivo, qualora lo si ritenga necessario, viene nominato un segretario e un tesoriere.

Art. 16 – il presidente

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del consiglio direttivo, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo, svolge ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il presidente nomina un vicepresidente scelto tra i componenti il consiglio direttivo. Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- Contributi degli aderenti e/o di privati
- Contributi dello stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- Contributi di organismi internazionali
- Donazioni e lasciti testamentari
- Rimborsi derivanti da convenzioni
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio
- Ogni altro tipo di entrate ammesse dalla legge 266/91

Art. 18 – I beni

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 19 – divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente ausiliarie e accessorie nei limiti delle leggi sul volontariato e sue successive modifiche.

Art. 20 – proventi derivanti da attività marginali

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inserite in apposita voce di bilancio dell'organizzazione;

l'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91

Art. 21 – bilancio

I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto dal consiglio direttivo un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'associazione nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio consuntivo è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce.

Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo contiene suddivise in singole voci le previsioni di spesa e delle entrate.

Il bilancio consuntivo e preventivo è controllato dal collegio dei revisori dei conti. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate. Eventuali rilievi critici a spese o ad entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all'assemblea. Il collegio

dei revisori dei conti è composto da 3 membri di cui uno è presidente eletti dall'assemblea per un triennio fra gli aderenti e non all'organizzazione.

Art. 22 – Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberati dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 23 – dipendenti e collaboratori

L'organizzazione di volontariato può assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi nei limiti previsti dalla legge 266/91.

I rapporti tra l'organizzazione e i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per responsabilità civile verso terzi.

Art. 24 – responsabilità ed assicurazione degli aderenti

Gli aderenti all'organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'articolo 4 della legge 266/91.

Art. 25 – responsabilità dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 26 – assicurazione dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 27 – scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria con voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

Art. 28 – disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.